



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 96 del 03/09/2019

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE QUOTE DI ASEP SRL POSTE IN VENDITA DAL COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

L'anno **duemiladiciannove** addì **tre** del mese di **settembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Assente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- Il Comune di Porto Mantovano detiene una partecipazione del 97,81% nella società in-house partecipata esclusivamente da Comuni;
- La società ASEP Srl è stata conformata al modello cd. *“in house providing”* per la gestione di servizi a favore dei Comuni Soci;
- Con delibera dell'assemblea straordinaria del 18/12/2015 ASEP Spa (ora SRL) ha approvato il nuovo statuto societario deliberando la trasformazione in Srl e la qualificazione in società in-house;
- Con deliberazione dell'assemblea straordinaria di ASEP Srl del 20/06/2017 è stata approvata una modifica alla statuto sociale al fine di precisare che l'80% del fatturato deve derivare da attività svolte in favore degli enti soci, ampliando contestualmente le attività che la società può svolgere a favore dei soci, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016;

Rilevato che:

- l'art. 5 al comma 2 dello statuto della società prevede che tutte le quote di partecipazione rimangano in proprietà di enti pubblici e che il trasferimento di quote sia a titolo oneroso che gratuito ai sensi del successivo art. 10 comma 6 del medesimo statuto avrà effetto nei confronti della società unicamente nel caso in cui il cessionario o il beneficiario del trasferimento risponda ai requisiti di cui all'art. 5 comma 2 sopracitato, ovvero che si tratti di ente pubblico;
- lo Statuto di ASEP SRL all'art. 10 comma 1 prevede che in caso di trasferimento delle quote sociali, *“agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta”*, conseguentemente prima dell'aggiudicazione definitiva dovrà essere comunicata la rinuncia ad esercitare tale diritto da parte degli altri soci di ASEP Srl secondo le modalità previste dall'art. 10 dello statuto sociale;
- l'art. 10 al comma 2 dello Statuto sociale prevede che in caso di trasferimento delle quote, qualora nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, il cessionario non socio debba essere di gradimento dei soci e che il gradimento debba essere espresso secondo le procedure stabilite dal medesimo comma 2 dell'articolo 10;

Preso atto della nota del Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) del 7/8/2019 ns. prot. n. 17881/2019 inviata agli Enti soci con la quale comunica di aver aggiudicato provvisoriamente al Comune di Castel d'Ario l'asta pubblica per l'alienazione della quota dello 0,01% (arrotondato) del capitale sociale detenuta dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti in ASEP Srl ed invita i soci di ASEP Srl ad esprimere entro 60 giorni l'eventuale intenzione di esercitare il diritto di prelazione;

Richiamati:

- il Documento unico di Programmazione 2019 – 2021 approvato con D. C.C. n. 20/2019 che in merito ad ASEP Srl non prevede l'indirizzo di acquisire nuove quote della società;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/07/2016 con la quale, al fine di permettere l'entrata nella compagine sociale di ASEP Srl di nuovi soci pubblici, l'Ente decideva di dismettere una parte della quota detenuta dal Comune di Porto Mantovano in ASEP Srl corrispondente allo 0,50% del capitale sociale complessivo della società da porre in vendita in 40 tranches anche in momenti diversi e preso atto che tale indirizzo ad oggi non risulta essere stato modificato;

Preso atto che l'esercizio del diritto di prelazione sulle quote sociali di ASEP Srl poste in vendita dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti non sarebbe coerente con gli indirizzi contenuti nel DUP 2019 – 2021 e nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2016;

Ritenuto conseguentemente di esprimere l'indirizzo di rinunciare al diritto di prelazione sulle quote di ASEP Srl poste in vendita dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti pari allo 0,01% (arrotondato) del capitale sociale, approvando altresì l'indirizzo di esprimere il proprio gradimento all'entrata nella compagine sociale del Comune di Castel d'Ario, in quanto risponde ai requisiti previsti dall'art. 5 comma 2 dello statuto sociale trattandosi di Ente pubblico;

Visto lo Statuto di Asep Srl e in particolare gli articoli 5 "Capitale", 9 "Quote" e 10 "Trasferimento delle partecipazioni – clausola di gradimento – esclusione del socio" che regolamentano la natura dei soci e le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di prelazione e di gradimento da parte dei Soci in caso di aggiudicazione della vendita della partecipazione azionaria di cui alla presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1 - Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'indirizzo di rinunciare al diritto di prelazione sulle quote di ASEP Srl poste in vendita dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti pari allo 0,01% (arrotondato) del capitale sociale, quale logica conseguenza degli indirizzi espressi nel DUP 2019 – 2021 e nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2016, approvando altresì l'indirizzo di esprimere il proprio gradimento all'entrata nella compagine sociale del Comune di Castel d'Ario, in quanto risponde ai requisiti di cui all'art. 5 comma 2 sopracitato trattandosi di Ente pubblico, dando atto che il formale gradimento verrà espresso secondo le procedure previste dall'art. 10 co. 2 dello statuto della società ASEP Srl;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

Responsabile del servizio interessato;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)